

DELIBERA n° 142 / 2020

Definizione della controversia

XXXXXXXXXX/TELECOM ITALIA S.p.A.

GU14/326/2017

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA SICILIA

nella seduta del 08/07/2020

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata e integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (*CORECOM*);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
 - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
 - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'*AGCOM* e il *CORECOM SICILIA* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'Autorità ha delegato il *CORECOM SICILIA* alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

- VISTO** il “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;
- VISTA** l’istanza di definizione XXXXXXXXXXXX acquisita il 19 luglio 2017 al prot. n°38798;
- VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità;
- CONSIDERATA** **la posizione dell’istante:**
- Il Sig XXXXXXXXXXXX, titolare dell’utenza fissa n° XXXXXXXXXXXX, riferisce che in data 06.12.2016 acquistava un contratto *on-line* Tim Smart Fibra, che nell’immediato si è rivelato con diverse criticità. L’istante rappresenta nello specifico, che non è stata assicurata la velocità di trasferimento dati garantita dal contratto con conseguente impossibilità di collegare le apparecchiature presenti in casa. L’istante rappresenta che in seguito alle ripetute richieste di intervento non riscontrate, cessava il pagamento delle bollette e per questo motivo veniva iscritto al registro segnalazioni. A seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, propone istanza di definizione in data 19.07.2017 mediante formulario GU14 nel quale chiede:
1. la cancellazione immediata del nominativo dal registro delle segnalazioni;
 2. il risarcimento del danno nella misura di € 4.500,00 o quell’altra somma che verrà riconosciuta equa.
- CONSIDERATA** Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom) nella propria memoria difensiva, rappresenta che è stata riscontrata una sola segnalazione di guasto relativamente al servizio Adsl del 05.12.2016 e che questa è stata evasa il 08.12.2016, nei tempi previsti dalla norma, come da retro cartellino allegato agli atti. L’operatore inoltre rappresenta che non sono presenti altre segnalazioni di guasto non ripristinate nei tempi previsti dalla norma che possano giustificare un inadempimento da parte dello stesso e precisa altresì che agli atti non risulta che l’istante abbia effettuato il test di velocità. In merito alla sospensione dell’utenza telefonica al traffico in uscita, l’operatore evidenzia che la stessa è stata causata dal mancato pagamento di tutti i conti telefonici emessi nell’anno 2017, conformemente con le previsioni del C.G.A. e con le norme vigenti e che è stata preceduta da preavviso, contenente l’indicazione della morosità e l’intimazione ad adempiere.

CONSIDERATA la motivazione della decisione:

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante sono integralmente rigettate come di seguito precisato.

In merito alla richiesta di cui al punto 1) questa esula dalla funzione propria del Co.Re.Com, poiché non rientra nel possibile oggetto di pronuncia previsto dal Regolamento, come del resto anche la richiesta di cui al punto 2) non è ammissibile, poiché non è possibile richiedere il risarcimento dei danni in questa sede, posto che il Co.Re.Com non ha il potere di accertarli e perché l'oggetto della pronuncia, ai sensi dell'art. 19, co. 4 del Regolamento, riguarda esclusivamente la liquidazione d'indennizzi o il rimborso/storno di somme non dovute.

Considerato il mancato accoglimento delle richieste formulate dall'istante, ai sensi dell'art. 19, co. 6, del Regolamento adottato con Delibera n. 173/07/CONS si dispone la compensazione delle spese tra le parti.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente della Segreteria CORECOM, *arch. Francesco Di Chiara*, il Comitato all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di rigettare integralmente le richieste del Sig. XXXXXXXXXXXX, per l'utenza mobile XXXXXXXXXXXX, nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per le motivazioni sopra riportate.
2. di compensare tra le parti delle spese di procedura.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 19, comma 5, del "*Regolamento*".

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

Palermo, 08/07/2020

IL PRESIDENTE

*Prof.ssa Maria Annunziata **Astone***



Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente della Segreteria *CORECOM SICILIA*

arch. Francesco Di Chiara

